



AGGRESSIVITÀ CANINA

Gestione dei cani pericolosi: una proposta di linee guida per i servizi veterinari

MARIO MARINO, MAURO GNACCARINI, MAURO MORETTA, PATRIZIA MORERO

Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva - ASL TO 3

La necessità di tutelare sia la sicurezza delle persone sia il benessere degli animali nei casi di aggressività impropria e conseguente pericolosità dei cani, rappresenta oggi un tema che sempre più spesso coinvolge i servizi veterinari e che può porre il veterinario ufficiale di fronte a processi decisionali assai problematici, anche a causa di un quadro normativo complesso, variegato e non esaustivo, oltre che del grande rilievo mediatico che l'argomento suscita. Argomento che, peraltro, non è scevro da delicate valutazioni di tipo etico; infatti, qualora divenisse inevitabile giungere alla certificazione di "irrecuperabilità" dei cani pericolosi, quale condizione oggi indispensabile - come sarà meglio di seguito argomentato per poter procedere in taluni casi, all'eutanasia per "comprovata pericolosità" -, occorrerebbe aver già validamente definito i criteri e i metodi per un corretto compimento di tale percorso.

La scelta estrema della soppressione eutanascica è naturalmente soggetta alla sempre più rilevante sensibilità dell'opinione pubblica oltre che, evidentemente, del "mondo animalista". Una sensibilità già da tempo ben percepita e conseguentemente "tradotta" dal legislatore nei codici; sicché scelte avventate o comunque non validamente motivate, potrebbero esitare nella contestazione di gravi responsabilità penali; giova in proposito ricordare come il quadro normativo, complessivamente esaminato, indica l'eutanasia come pratica ammessa solo nel caso sia inevitabile, quindi sostanzialmente attuabile solo "nell'interesse dell'animale", mentre il cagionarne la morte "senza necessità" concretizza la fattispecie contemplata dall'art. 544-bis del vigente Codice penale, illecito per il quale è prevista la condanna da tre a diciotto mesi di reclusione.

Com'è noto le cause di necessità che possono giustificare la scelta eutanascica sono state inizialmente contemplate nella Legge quadro in materia di animali di affezione (L. 281/91 - art. 2 c. 6) e prevedono le condizioni di malattia grave, incurabile e, appunto, la comprovata pericolosità. Quest'ultima circostanza, alla luce della notevole evoluzione

normativa in materia e dei progressi scientifici realizzati con l'avvento e lo sviluppo delle scienze veterinarie comportamentali, oltre a richiedere criteri diagnostici specialistici, diviene di per sé insufficiente a giustificare l'eutanasia poiché, qualora ci fossero possibilità di recupero terapeutico/comportamentale, verrebbe meno quella stessa "necessità" posta dal legislatore alla base dell'eventuale legittimità a cagionare la morte dell'animale.

Non meno insidiose possono risultare le decisioni da intraprendere per definire procedure atte a promuovere e garantire una corretta e sicura gestione dei cani potenzialmente pericolosi al fine di garantire l'incolumità delle persone, oltre che per tutelare e delimitare legalmente gli ambiti di responsabilità del veterinario pubblico chiamato a visitare cani morsicatori - o comunque pericolosi - che potrebbero causare ulteriori incidenti con effetti anche gravi.

Proprio in considerazione delle succitate rilevanti difficoltà che il veterinario ufficiale può essere chiamato ad affrontare per la parte di competenza, affatto rilevante, nella gestione del "cane pericoloso", gli autori, tutti veterinari dirigenti ASL impegnati nel settore, hanno ritenuto utile e opportuno cimentarsi preventivamente sul tema e con il presente articolo proporre all'attenzione e alla discussione indicazioni operative che possano assumere la caratteristica delle "linee guida", essendo il frutto di uno studio condotto con approccio pratico e sulla base di "esperienze vissute" e che, almeno nelle intenzioni, potrebbero rappresentare il punto di partenza per un documento più ampiamente condiviso ed accreditato, finalizzato a promuovere comportamenti e modalità operative coerenti ed applicabili alle varie realtà territoriali, fermi restando gli eventuali necessari adeguamenti alle rispettive normative regionali.

È peraltro fondamentale, in genere, ma ancor più nel caso in questione, la condivisione delle scelte operative, poiché gli Enti che possono essere coinvolti a vario titolo nei processi decisionali sono diversi così come molteplici potrebbero essere gli *stakeholders* di volta in volta presenti o po-

Riquadro 1. Cronologia delle OM contingibili e urgenti concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

O.M. 27 agosto 2004
O.M. 28 marzo 2007
O.M. 22 marzo 2011

O.M. 3 ottobre 2005
O.M. 14 gennaio 2008
O.M. 6 agosto 2013

O.M. 12 dicembre 2006
O.M. 3 marzo 2009
D.M. 28 agosto 2014

tenziali. Tale condivisione perciò, laddove si intendesse adottare un documento costituente “linee guida” in sintonia con la proposta operativa qui esposta, dovrebbe certamente tradursi almeno in una nota esplicativa (meglio se seguita da approfondimenti in specifici incontri) finalizzata a illustrarne sinteticamente lo spirito e la *ratio*, rivolta ai Sindaci del territorio, ai canili pubblici, al 118 e alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio, all’Ente Regione, alla Facoltà ovvero al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di riferimento, all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia, ai veterinari comportamentalisti che eventualmente possano trovarsi a collaborare a vario titolo con l’ASL.

Al fine di evitare fraintendimenti, pare opportuno osservare come, in termini generali, s’intendono “linee guida” l’insieme delle raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di conoscenze e riferimenti normativi continuamente aggiornati e validi, redatte allo scopo di rendere anche appropriati, oltre che dotati di un apprezzabile standard di qualità, comportamenti adeguati e sostenibili. Tali raccomandazioni, in quanto modelli di riferimento, non sono e non devono essere considerati “protocolli”, la cui caratteristica precipua è invece l’interpretazione univoca delle informazioni all’interno di uno strumento metodologico rigoroso, né tanto meno “procedure”, contraddistinte dall’elencazione di azioni dettagliate e specifiche. Gli autori hanno voluto in tale ottica considerare le linee guida più propriamente come principi ispiratori ed orientamenti di massima che, per quanto possibile, dal piano teorico si possano calare nella realtà analizzando casi concreti con diagrammi di flusso semplificativi. L’idea è quella di fornire un supporto ai veterinari pubblici nella loro qualità di professionisti con specifiche competenze, ferma restando la professionalità propria di ciascuno e senza che la linea guida possa limitarne l’irrinunciabile discrezionalità.

La tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani è un argomento che ha preoccupato in modo evidente il legislatore nazionale sin dall’anno 2004 quando, visti gli episodi verificatisi sul territorio e ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare, «*in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia*», disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica, ha emanato la prima di una lunga serie di Ordinanze contingibili e urgenti con relative modifiche, aggiornamenti, reiterazioni e proroghe di cui l’ultima, datata 6 agosto 2013, è ancora vigente in

virtù del DM 28 agosto 2014 (riquadro 1). Ad oggi tuttavia non è ancora stata emanata la preannunciata “specifica normativa organica”; è necessario quindi fare riferimento alla citata attuale Ordinanza e alle eventuali specifiche normative regionali che comprendano provvedimenti pertinenti; come è il caso, ad esempio, delle regioni Piemonte e Toscana che già dal 2009 si sono dotate di leggi regionali che disciplinano l’argomento.

In particolare la Regione Piemonte ha emanato una legge regionale specificatamente dedicata alla disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale; la regione Toscana ha invece provveduto inserendo specifici articoli inerenti i temi della valutazione e gestione dei cani pericolosi all’interno della norma generale per la tutela degli animali (riquadro 2 e 3). Gli elementi salienti dell’OM 6/8/13 prevedono il principio di responsabilità del proprietario/detentore del cane (anche relativamente all’adeguatezza del suo comportamento alle specifiche esigenze di convivenza con le persone e gli animali rispetto al contesto in cui vive), la disciplina dell’uso del guinzaglio e della museruola, l’istituzione di percorsi formativi per i proprietari di cani (patentino) da rendersi obbligatori in determinati casi, gli obblighi per i proprietari di cani classificati a rischio elevato; ai Servizi veterinari compete la valutazione del rischio aggressività mediante l’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario, l’eventuale adozione di misure di prevenzione e la prescrizione della valutazione comportamentale e/o dell’intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

D’altra parte è necessario tener presente che rimane sempre vigente l’obbligo di osservazione sanitaria dei cani morsicatori per il controllo della rabbia ai sensi dell’art. 86 DPR 320/1954; quindi, pur in considerazione dell’attuale favorevole situazione epidemiologica della rabbia nel nostro Paese, è opportuno mantenere una soglia di attenzione sufficiente nei confronti del possibile rischio di diffusione della malattia legato in particolar modo al fluente commercio di cani e gatti provenienti dall’Est Europa, nonché ai sempre più frequenti spostamenti di animali da compagnia a seguito dei viaggiatori da e verso luoghi dove il virus è endemico. La visita dei cani morsicatori diviene quindi il momento centrale per valutare sia il “rischio rabbia” sia il “rischio pericolosità comportamentale”. A tal fine si dovrà sempre procedere ad eseguire una specifica visita e un’indagine epidemiologica.

Riquadro 2. Sintesi della Legge regionale Piemonte n. 27 del 4 novembre 2009 “Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale”(*)

(*) Manca il provvedimento attuativo che ai sensi dell'art. 9 della medesima LR 27/09 avrebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore ovvero entro il 13 marzo 2010

- Si definisce “**cane ad aggressività non controllata**” il soggetto che lede o che inequivocabilmente tenta all'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
 - Si definisce “**addestratore cinofilo**”, ai sensi del disciplinare degli addestratori cinofili e dei valutatori cinofili approvato con decreto del direttore generale del ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 marzo 2005, il tecnico abilitato:
 - a) a educare i cani ed a prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell'impiego e della loro affidabilità;
 - b) a impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l'inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento e indirizzandole verso l'impiego specifico di ciascuna razza;
 - c) a migliorare la responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all'ottenimento di affidabilità, equilibrio e docilità dei cani medesimi.
 - Si definisce “**valutatore cinofilo**”, ai sensi del disciplinare di cui al comma 3, l'esperto abilitato a valutare, attraverso test comportamentali, il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dei cani.
- Il detentore di cani ad aggressività non controllata ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone, ottemperando alle prescrizioni di seguito riportate nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio.

• La visita veterinaria comportamentale

La visita veterinaria comportamentale è obbligatoriamente disposta per tutti i cani giudicati “ad aggressività non controllata” ed è mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'evento.

Se necessario si può prescrivere un percorso formativo per i proprietari di cani ad aggressività.

• Il percorso formativo per proprietari di cani ad aggressività non controllata

- a) È organizzato dal comune, in collaborazione con l'ASL, l'ordine professionale dei medici veterinari, la Facoltà di Medicina Veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.
- b) Deve avvalersi di una équipe composta da un veterinario comportamentista, da un valutatore e da un addestratore cinofilo.
- c) Deve prevedere un esame valutativo esteso alla relazione uomo-animale.
- d) Deve certificare il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico del cane.

• Le prescrizioni sino al superamento del test di affidabilità del cane

Fino al superamento del test il detentore di cani ad aggressività non controllata ha i seguenti obblighi:

- a) Applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico;
- b) Stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal proprio cane.

• La possibilità di rinuncia

Il detentore dei cani ad aggressività non controllata ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino a un nuovo affidamento.

• Il mancato superamento del test di affidabilità del cane

Qualora il detentore dei cani ad aggressività non controllata non superi il test o non vi si sottoponga e i servizi veterinari ne certifichino l'incapacità di gestione del cane, il Comune, su richiesta dell'ASL competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'ASL ne certifica l'irrecuperabilità.

• Gli oneri

Gli oneri economici connessi al mantenimento, alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale sono interamente a carico del detentore dello stesso.

• Le sanzioni

I detentori di cani che violano le disposizioni di cui all'articolo 5 («obbligo di vigilanza, di visita veterinaria comportamentale, adozione di guinzaglio e museruola e stipula polizza assicurativa»), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 1.000,00 euro e un massimo di 5.000,00 euro (1.667,00 euro in caso di pagamento in misura ridotta). La recidiva comporta un aumento di un terzo della sanzione pecuniaria.

Esistono molti protocolli operativi adottati nelle varie Regioni per il controllo sanitario dei cani morsicatori, ciascuno corredato da propria specifica modulistica.

Quello della regione Piemonte, cui qui si accenna per utile esemplificazione, fornisce alcuni criteri per la valutazione dei rischi, individuando gli elementi rilevanti per

Riquadro 3. Sintesi della Legge regionale Toscana n. 59 del 20 ottobre 2009 “Norme per la tutela degli animali” e relativo Regolamento (DPGR 4 agosto 2011, n. 38/R)

• Controllo cani morsicatori

Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento che sottopone a controllo veterinario i cani morsicatori.

• Misure di prevenzione e intervento terapeutico comportamentale

I medici veterinari del servizio veterinario regionale, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore.

• Accertamento della pericolosità dell'animale

La condizione di comprovata pericolosità dell'animale per l'incolumità delle persone è attestata da una commissione composta da tre medici veterinari, tra cui un veterinario comportamentista, ove presente all'interno dell'azienda unità sanitaria locale.

• Incapacità di gestione e sequestro

Qualora, al termine dell'intervento terapeutico comportamentale, i servizi veterinari dell'azienda USL accertino l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore, l'autorità sanitaria territorialmente competente adotta un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del cane.

• Possibilità di rinuncia

Il proprietario o il detentore ha la facoltà di rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un'eventuale cambiamento di proprietà.

• Cani irrecuperabili

Qualora un cane venga certificato come "irrecuperabile" può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che garantiscano l'incolumità a persone e altri animali nonché le condizioni di cui alla presente legge, o con le stesse garanzie ceduto a un'associazione per la protezione degli animali.

• Registro cani a rischio potenziale elevato

I servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato.

• Divieto di soppressione

- È vietato sopprimere gli animali se non perché gravemente malati e incurabili.

- È consentita la soppressione di soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone.

- La soppressione è effettuata in modo eutanascico; provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

• Promozione delle competenze comportamentali

La Regione promuove, nel quadro dell'educazione continua dei medici veterinari del servizio sanitario regionale, lo sviluppo di competenze tecniche di medicina comportamentale.

la valutazione sia del rischio rabbia («*la posizione anagrafica del cane, gli eventuali soggiorni in zone a rischio o smarrimenti dell'animale negli ultimi 6 mesi, la copertura vaccinale antirabbica, la presenza di lesioni con soluzione di continuo della cute del morsicato, la presenza di aspetti comportamentali anomali riferiti dal proprietario e l'ipotesi riferita sull'evento scatenante la morsicatura, eventuali precedenti episodi di morsicatura inferta e/o subita dall'animale*») sia del rischio pericolosità («*caratteristiche del cane morsicatore, contesto in cui si è svolto l'evento, caratteristiche del morsicato, ambito familiare, precedenti episodi di morsicatura inferta dal cane, la presenza di aspetti comportamentali anomali riferiti dal proprietario e l'ipotesi riferita sull'evento scatenante la morsicatura*»).

Per quanto concerne i criteri di valutazione dei cani aggressivi si può ormai fare riferimento a un'ampia bibliografia esistente anche in rete, così come, analogamente, sono rese facilmente disponibili varie tipologie di schede a punti finalizzate ad oggettivare il livello di rischio di ciascun cane.

Le Linee guida qui proposte non intendono dunque entrare nel merito delle singole valutazioni professionali, ma si propongono come ausilio e supporto nei percorsi decisionali; a partire dalla situazione normativa vigente integrano i protocolli esistenti nelle varie realtà con *flow chart* che in modo semplice (anche per il codice colore ispirato al semaforo stradale) possono suggerire quali scenari risultino più congeniali e meno problematici in ciascuna fase del processo, fornendo anche i facsimile di ordinanze sindacali

proponibili alle amministrazioni comunali per ogni caso contemplato dai diagrammi stessi.

Una considerazione particolare deve essere rivolta al percorso formativo “obbligatorio” previsto per i proprietari di cani a rischio potenziale elevato. In questo caso, infatti, ai sensi del DM 26/11/2009, la formazione prevede pure la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento animale per una valutazione comportamentale sul cane volta a individuare il percorso formativo e terapeutico più idonei, e deve comprendere anche moduli didattici pratici sull’interazione cane-proprietario. Al termine del percorso il proprietario deve effettuare un test di verifica predisposto dal servizio veterinario volto a valutare le conoscenze (ed evidentemente anche le competenze) acquisite. Questo percorso deve necessariamente essere mirato e personalizzato per la specifica coppia detentore/cane e deve essere inserito nell’*iter* diagnostico/prognostico/terapeutico/riabilitativo/formativo (come di seguito definito nelle linee guida) attuato, su specifica prescrizione del veterinario ufficiale, dal veterinario specialista in Medicina veterinaria comportamentale eventualmente coadiuvato da collaboratori con la qualifica di educatori/addestratori/istruttori cinofili.

Al fine della corretta adozione delle *flow chart* che qui si propongono, occorre infine considerare che, qualunque protocollo operativo si adotti nella fase di prima visita e valutazione del cane morsicatore - o comunque segnalato come

problematico e/o pericoloso, è necessario che il medico veterinario coinvolto (che potrebbe anche non essere un esperto in materia) possa comunque giungere a definire almeno se l’episodio sia da considerarsi del tutto accidentale, ovvero se sia necessario e sufficiente prescrivere particolari modalità di detenzione e gestione, oppure se si ritiene necessaria la prescrizione di una visita veterinaria comportamentale.

Linee guida per la gestione dei cani pericolosi

1. In base ai criteri di rischio aggressività valutati durante la visita veterinaria e contestuale indagine epidemiologica («specificando che tale visita potrà avvalersi anche dell’intervista alla persona morsicata e si potrà eseguire non soltanto a seguito di segnalazione di morsicatura, ma anche nei casi di segnalazioni di comportamenti aggressivi impropri e/o non controllati») si può determinare che (figura 1):

- l’episodio morsicatura è avvenuto con modalità e in contesti tali da far escludere un reale rischio di potenziale pericolosità del cane;
- è sufficiente prescrivere modalità di detenzione e gestione particolari (guinzaglio, museruola, recinto, gestione del cancello ecc.), ma non si reputa necessaria una valutazione specialistica mediante prescrizione di una visita veterinaria comportamentale;
- è necessario prescrivere una visita veterinaria comportamentale.




Figura 1. Linee guida per la gestione dei cani pericolosi: punto 1.




Figura 2. Linee guida per la gestione dei cani pericolosi: punto 2.




Figura 3. Linee guida per la gestione dei cani pericolosi: punto 3.




Figura 4. Linee guida per la gestione dei cani pericolosi: punto 4.

2. Nel caso di prescrizione di visita veterinaria comportamentale si può verificare che (figura 2):

- d) il proprietario del cane provveda;
- e) il proprietario del cane si rifiuti di provvedere;
- f) il proprietario decida di rinunciare al cane.

3. Nel caso di visita medico veterinaria comportamentale si può verificare che (figura 3):

- g) il veterinario specialista certifichi che il cane non è potenzialmente pericoloso;
- h) il veterinario specialista certifichi che il cane necessita di ulteriori approfondimenti/trattamenti/percorsi riabilitativi e/o il proprietario necessiti di un percorso formativo mirato al binomio uomo/cane;
- i) il veterinario specialista certifichi che il cane è pericoloso e non recuperabile;
- J) il veterinario specialista certifichi l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario.

4. Nell'eventualità in cui il veterinario specialista in Medicina veterinaria comportamentale abbia prescritto un ulteriore *iter* diagnostico/prognostico/terapeutico/riabilitativo/formativo si possono verificare i seguenti casi (figura 4):

- k) il proprietario decide di interrompere oppure non è in condizioni di proseguire l'*iter* proposto;
- l) l'*iter* si conclude con la certificazione del controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico del cane nel contesto in cui viene gestito (anche, eventualmente, condizionata al rispetto di piani terapeutici e/o programmi riabilitativi);
- m) l'*iter* si conclude con la certificazione di non recuperabilità del cane;
- n) l'*iter* si conclude con la certificazione di l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario;

5. Nell'eventualità in cui il cane sia dichiarato irrecuperabile e sottoposto a sequestro con provvedimento del sindaco (facsimile all. "D"), si possono verificare i seguenti casi (figura 5):

- o) è possibile la detenzione in sicurezza e rispettosa del benessere animale presso una struttura adeguata e il proprietario (oppure




Figura 5. Linee guida per la gestione dei cani pericolosi: punto 5.

- in alternativa - amministrazione comunale, associazione/i animalista/e o altri soggetti) è in grado di sostenere le spese;
p) non è possibile o sostenibile (anche dal punto di vista economico) la detenzione in sicurezza e rispettosa del be-

nessere animale presso una struttura adeguata¹. Tenuto conto delle ipotesi di cui al punto "o" l'eventuale eutanasia di cui al punto "p" rimane dunque un'evenienza del tutto marginale.

Allegati

Si riportano di seguito gli allegati "A", "B", "C", "C1", "D", "E" alle linee guida.



¹Questa decisione deve essere determinata da una Commissione composta dal proprietario del cane, dal gestore del canile ospitante, da un rappresentante delle Associazioni animaliste e dal veterinario ufficiale competente alla vigilanza sulla struttura di ricovero del cane. In particolare il proprietario del cane dovrà essere formalmente convocato e la sua eventuale assenza non invaliderà le determinazioni della Commissione, ma di tale circostanza dovrà essere dato atto nel verbale.

Allegato "A"

COMUNE DI _____

Il Sindaco

- Visto l'articolo 32 della Costituzione;
- Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;
- Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
- Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
- Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;
- Vista la legge regionale -----;
- Vista il D.P.G.R. ----;
- Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;
- Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale (L. 189/2004);
- Visto il decreto del Ministro della salute 26/11/2009 concernente i percorsi formativi per i proprietari dei cani,
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6-9-2013 n.209;
- Visto il decreto del Ministro della salute 28/08/2012 che proroga l'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013;
- Vista la nota del Servizio Veterinario ___ prot. n. ___ in data ___/___/___;

ORDINA

Al/alla signor/signora _____ nato/a a _____ il ___/___/___ residente in Via _____ del comune di _____

Nella qualità di proprietario / detentore del cane

Nome _____ microchip _____ razza _____ sesso ___ data di nascita _____

Di adottare nella gestione del cane sopra specificato ogni precauzione per impedirgli di recare danno a persone, animali e cose altrui, e in particolare:

- detenere il cane in box e/o ambienti non accessibili al pubblico, mettendo in atto ogni precauzione per impedirne la fuga e per impedire il contatto accidentale con persone e animali senza la supervisione ed il controllo responsabile del proprietario / detentore;
- utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 congiuntamente alla museruola, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- affidare il cane solo a persone che ne conoscano le caratteristiche e che siano in grado di gestirlo correttamente; (è vietato affidarlo a delinquenti abituali o per tendenza, a chiunque è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, punibili con la reclusione superiore a due anni, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, a minori di 18 anni, interdetti e inabili per infermità di mente, come previsto dall'O.M. 6/8/13);
- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, prevenendo situazioni di interazione a rischio;
- stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
 - ✓ Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione;
 - ✓ il Servizio Veterinario ASL ---- e la Polizia Municipale, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sono incaricati della vigilanza sull'applicazione del provvedimento;
 - ✓ Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO _____

Allegato "B"

COMUNE DI _____

Il Sindaco

✓ Visto ...

✓ Visto ...

ORDINA

Al/alla signor/signora _____ nato/a a _____ il ___/___/___ residente in Via _____ del comune di _____

Nella qualità di proprietario / detentore del cane

Nome _____ microchip _____ razza _____ sesso ___ data di nascita _____

Di adottare nella gestione del cane sopra specificato ogni precauzione per impedirgli di recare danno a persone, animali e cose altrui, e in particolare:

- detenere il cane in box e/o ambienti non accessibili al pubblico, mettendo in atto ogni precauzione per impedirne la fuga e per impedire il contatto accidentale con persone e animali senza la supervisione ed il controllo responsabile del proprietario / detentore;
- utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 congiuntamente alla museruola, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- affidare il cane solo a persone che ne conoscano le caratteristiche e che siano in grado di gestirlo correttamente; (è vietato affidarlo a delinquenti abituali o per tendenza, a chiunque è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, punibili con la reclusione superiore a due anni, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, a minori di 18 anni, interdetti e inabili per infermità di mente, come previsto dall'O.M. 6/8/13);
- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, prevenendo situazioni di interazione a rischio;
- stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
- far sottoporre il cane a una visita di valutazione comportamentale da parte di un medico veterinario specialista e/o esperto in medicina veterinaria comportamentale entro 40 giorni dall'evento e adempiere all'iter diagnostico /prognostico/terapeutico/riabilitativo/formativo eventualmente prescritto dal medesimo professionista.

✓ ...;

✓ ...;

IL SINDACO _____



Allegato "C"**Al sindaco del comune di _____**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___ e residente a _____ in via _____ n. _____ in qualità di proprietario/detentore del cane identificato con microchip n. _____ e classificato come "cane rischio elevato di aggressività" chiede di avvalersi della possibilità di rinuncia (rif. eventuale normativa regionale).

Chiede pertanto che venga ricoverato in una struttura idonea per il proseguo dell'iter di valutazione comportamentale e percorso riabilitativo.

Si impegna a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino a un nuovo affidamento.

_____ li ___/___/___

In fede

Allegato "C1"**Comune di _____**

- ✓ Vista la domanda pervenuta in data ___/___/___ e acclarata al prot. n. _____, presentata dal sig./sig.ra _____ in qualità di proprietario/a / detentore del "cane ad aggressività non controllata" identificato con microchip n. _____
- ✓ Vista la Legge Regionale _____,
- ✓ verificata la disponibilità del canile autorizzato _____ sito in _____ via _____ n. _____,
- ✓ sentito il Servizio veterinario dell'ASL _____,

il Sindaco dispone

il ricovero del cane sopra identificato presso il canile autorizzato _____ sito in _____ via _____ n. _____,

per il proseguo dell'iter di valutazione comportamentale e percorso riabilitativo.

Il sig./sig.ra _____ in qualità di proprietario/a / detentore del "cane ad aggressività non controllata" è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino a un nuovo affidamento.

_____ li ___/___/___

Firmato

Il sindaco

Allegato "D"

COMUNE DI _____

Il Sindaco

- ✓ Visto ...
- ✓ Visto ...

DISPONE

Il **SEQUESTRO** del cane Nome _____ microchip _____ razza _____ sesso ___ data di nascita _____ di proprietà del/della signor/signora _____ nato/a a _____ il ___/___/___ residente in Via _____ del comune di _____

Il **TRASFERIMENTO** del cane presso il canile _____ ;

ORDINA

Al Responsabile del canile _____

Di adottare nella gestione del cane sopra specificato ogni precauzione per impedirgli di recare danno a persone, animali e cose altrui, e in particolare:

- detenere il cane in box e/o ambienti non accessibili al pubblico, mettendo in atto ogni precauzione per impedirne la fuga e per impedire il contatto accidentale con persone e animali senza la supervisione e il controllo responsabile del proprietario / detentore;
- utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 congiuntamente alla museruola, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- affidare il cane solo a persone che ne conoscano le caratteristiche e che siano in grado di gestirlo correttamente; (è vietato affidarlo a delinquenti abituali o per tendenza, a chiunque è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, punibili con la reclusione superiore a due anni, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, a minori di 18 anni, interdetti e inabili per infermità di mente, come previsto dall'O.M. 6/8/13);
- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, prevenendo situazioni di interazione a rischio;
- stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
- far sottoporre il cane ad una visita di valutazione comportamentale da parte di un medico veterinario specialista e/o esperto in medicina veterinaria comportamentale entro 40 giorni dall'evento ed adempiere all'iter diagnostico/prognostico/terapeutico /riabilitativo/formativo eventualmente prescritto dal medesimo professionista.

ORDINA

Al proprietario del cane

Nome _____ microchip _____ razza _____ sesso ___ data di nascita _____ signor/signora _____ nato/a a _____ il ___/___/___ residente in Via _____ del comune di _____

di provvedere a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione del cane sino ad un nuovo affidamento

- ✓ ...;
- ✓ ...;

IL SINDACO _____

Allegato "E"

COMUNE DI _____

Il Sindaco

- ✓ Visto ...
- ✓ Visto ...

DISPONE

L'eutanasia del cane Nome _____ microchip _____ razza _____ sesso _____ data di nascita _____ di proprietà del/della signor/signora _____ nato/a a _____ il ___/___/___ residente in Via _____ del comune di _____

ORDINA**Al proprietario/detentore del cane sopra indicato**

di richiedere ad un veterinario libero professionista l'intervento di eutanasia del cane sopra citato (che dovrà essere messo in pratica a seguito di anestesia profonda e secondo protocolli scientificamente appropriati entro 30 giorni dalla notifica della presente Ordinanza fatti salvi i termini previsti in caso di ricorso) e provvedere a sostenerne il corrispettivo onorario.

- ✓ ...;
- ✓ ...;

IL SINDACO _____

